

**Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. Comune di Monfalcone (GO). Intervento urgente di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della banchina-sponda sinistra del Canale Valentinis a seguito di un cedimento strutturale.**

**Autorizzazione intervento, modalità affidamento lavori, prenotazione fondi e convocazione della Conferenza dei servizi.**

**(OPI 1122.012)**

**Decreto del Vicepresidente della Regione, Assessore delegato alla protezione civile**

Decisione

**1.** E' autorizzata, per i motivi e le finalità esposti e come si evince dalla relazione tecnica acquisita del 2 gennaio 2019, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma e dell'articolo 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, la realizzazione dell'intervento urgente di protezione civile in comune di Monfalcone (GO), per la messa in sicurezza di un tratto della banchina-sponda sinistra del Canale Valentinis a seguito di un cedimento strutturale.

**2.** Gli interventi di cui al punto 1 consistono in:

- delimitazione dell'area di cantiere previa chiusura e interdizione al transito pedonale durante le lavorazioni, predisposizione di cartellonistica specifica per la sicurezza del cantiere;
- realizzazione dell'opera di sostegno e presidio della sponda;
- completamento della struttura di sostegno con elemento prefabbricato, o in opera, ad L posto in testa alla stessa ed opportunamente ancorato con elementi di carpenteria metallica;
- formazione del piano di raccordo tra la nuova opera di sostegno e il profilo della sponda esistente ed in altre opere minori di rifinitura e completamento.

**3.** Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1 è prenotata la spesa di euro 599.775,00.- a carico del capitolo 64000 delle Uscite del Fondo regionale per la protezione civile (SIOPE U.2.02.01.09.14 - opere per la sistemazione del suolo), secondo il seguente quadro economico di spesa:

A1	Lavori	€ 425.000,00
B1	IVA 22%	€ 93.500,00
B2	Spese tecniche, collaudi e incentivi	€ 60.000,00
B3	Tassa appalti art. 1L. 266/05	€ 225,00
B4	Imprevisti	€ 20.000,00
B5	Piccoli lavori in economia	€ 1.275,00
	Totale	€ 600.000,00

- 4.** E' dato atto che la spesa di euro 225,00.- relativa al contributo a favore dell'ANAC, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, è posta a carico del capitolo 16001 delle uscite del "Fondo regionale per la protezione civile" – Codice Siope 1.02.01.99.000.
- 5.** E' dato atto che le opere individuate nella loro qualità di interventi urgenti di protezione civile finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e geomorfologico del terreno, devono intendersi prioritarie ed indifferibili e che, pertanto, rientrano in quanto previsto dall'articolo 9 e seguenti della Legge. 11 novembre 2014, n. 164.
- 6.** Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, secondo comma ter, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, è disposta la convocazione della Conferenza dei Servizi da tenersi presso il Centro Operativo della Protezione civile della Regione – via Natisone, 43 – Palmanova, al fine di esaminare ed approvare il progetto definitivo/esecutivo denominato "Intervento urgente di protezione civile per la messa in sicurezza di un tratto della banchina-sponda sinistra del Canale Valentinis a seguito di un cedimento strutturale" per acquisire i pareri, nulla osta, prescrizioni ed ogni eventuale osservazione riguardante l'opera in oggetto al fine di renderla di fatto celermente cantierabile.
- 7.** E' autorizzato l'affidamento dei servizi tecnici necessari, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e secondo le ulteriori disposizioni di legge vigenti, qualora tali attività non risultino compatibili con la mole di lavoro gravante sul personale tecnico della Protezione civile della Regione, impegnato in eventuali altre attività.
- 8.** Il criterio di aggiudicazione degli affidamenti di cui al punto 7 è fissato al prezzo più basso, in quanto trattandosi di servizi di ingegneria ciascuno di importo stimato inferiore ad euro 40.000,00 non sussiste l'obbligo di cui all'articolo 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
- 9.** E' autorizzato, stante l'urgenza, l'appalto dei lavori per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c del D. Lgs. n. 50/2016; i lavori verranno affidati, previo esperimento di gara ufficiosa con offerta a prezzi unitari, all'impresa che avrà presentato il minor prezzo complessivo, per le motivazioni di cui al presente provvedimento e ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; la scelta del criterio del minor prezzo è una scelta obbligata, per le caratteristiche intrinseche dell'intervento, che peraltro è di importo inferiore a 2.000.000,00.- di euro, come previsto dall'art. 95, comma 4, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni e che, in ottemperanza a quanto previsto dalla l.r. n. 64/1986, che legittima l'intervento urgente sia nei casi di emergenza in corso che di prevenzione urgente a salvaguardia della pubblica incolumità, è indispensabile procedere con la massima urgenza senza attivare procedure quali quelle per la valutazione tecnico-economica dell'offerta, che necessariamente richiederebbero tempi incompatibili con quelli per ristabilire la sicurezza del territorio.
- 10.** E' autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza dopo l'aggiudicazione definitiva, condizionata all'atto positivo dei controlli di legge, in attesa della stipula del contratto.
- 11.** E' dato atto che, in considerazione che gli interventi citati risultano omogenei come tipologia di lavorazione e possono essere eseguiti autonomamente da un'unica impresa, senza il ricorso a subappaltatori, nella sopra citata Relazione tecnica della perizia sommaria di spesa, si propone, in attuazione all'art. 90 del D. Lgs. n. 81/2008, di procedere all'eventuale nomina dei coordinatori per la sicurezza

	<p>in fase progettuale ed esecutiva dopo l'affidamento dei lavori solamente nel caso in cui si verifichi la presenza di più imprese.</p> <p><b>12.</b> E' dato atto che, garantendo la realizzazione dell'opera nel più breve tempo possibile, per la messa in sicurezza di un tratto della banchina-sponda sx. del Canale Valentinis in Comune di Monfalcone (GO) a seguito di un cedimento strutturale, si procederà con un'unica opera funzionale anziché per lotti funzionali, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p><b>13.</b> Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.</p>
<b>Atti presupposti</b>	<p>Decreto 11 agosto 2017, n. 823/PC/2017, con il quale l'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, secondo comma della legge regionale 31.12.1986, n. 64, lo stato d'emergenza, in conseguenza degli eventi meteorologici avversi che hanno investito la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a decorrere dalla data del 10 agosto 2017 e fino a revoca del provvedimento, al fine di predisporre gli interventi urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità.</p> <p>Decreto 11 agosto 2018, n. 827/PC/2018, con il quale si autorizza l'effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio regionale, al fine di affrontare e superare con tempestività la situazione di emergenza dichiarata dall'Assessore regionale alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Regione, in conseguenza degli eventi meteorologici avversi che hanno investito la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, a decorrere dalla data del 10 agosto 2017 ed impegnata la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 a carico del "Fondo regionale per la protezione civile".</p> <p>Ordinanza contingibile ed urgente n. 44 dd. 21/08/2017 del Sindaco del Comune di Monfalcone, con la quale aveva già ordinato la chiusura di un tratto della banchina prospiciente il canale Valentinis a tutela della pubblica incolumità.</p> <p>Note dd. 29/08/2017, nostro protocollo n. 9707/17 e 9715/17 dd. 30/08/2017, del Comune di Monfalcone, con le quali ha segnalato alla Protezione civile della Regione il peggioramento del dissesto in atto lungo la sponda in dx del canale Valentinis.</p> <p>Deliberazione del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2017, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 10 agosto 2017 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia", nonché la deliberazione del Consiglio dei Ministri 24 luglio 2018 di proroga dello stato d'emergenza fino al 27 giugno 2019.</p> <p>Ordinanza del Capo Dipartimento di protezione civile 5 novembre 2018, n.555, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia".</p> <p>Relazione tecnica del 3 gennaio 2019;</p> <p>D. P. Reg 22 maggio 2018, n. 0129/Pres., di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.</p>
<b>Motivazione</b>	<p>Il territorio del Comune di Monfalcone, è stato colpito dagli eventi meteo avversi del 10/11 agosto 2017, quando una depressione atlantica ha convogliato un fronte freddo sul nord Italia, con conseguente formazione di temporali diffusi e piogge localmente molto intense. In tale contesto il settore meteo del CFD preventivamente ha inviato l'allerta regionale n. 20/2017, valutando tra l'altro uno stato di allerta gialla con criticità idrogeologica moderata esteso a tutta la regione. In seguito lo stato di emergenza giallo è stato segnalato anche per gli eventi</p>

	<p>metereologici del 19/20 agosto 2018 con allerta regionale n. 21/2017.</p> <p>A seguito dei citati eventi il Comune di Monfalcone ha trasmesso una relazione di sintesi su quanto accaduto, evidenziando, tra le zone maggiormente interessate da criticità, anche quella della sponda del Canale Valentinis.</p> <p>I tecnici della Protezione Civile, già il giorno 24/08/2017 e successivamente a seguito delle segnalazioni del Comune, hanno più volte eseguito dei sopralluoghi al fine di accertare l'entità e l'evoluzione del dissesto, valutare la situazione di pericolo e predisporre eventuali interventi di messa in sicurezza, procedendo al monitoraggio del dissesto congiuntamente agli uffici tecnici comunali.</p> <p>In particolare le criticità sono state localizzate lungo il tratto in cui la banchina procede da via Sant'Anna verso la centrale elettrica Enel di Monfalcone e riguardano sia cedimenti del corpo spondale che la rottura in più punti del cordolo di testa del palancolato in c.a. che peraltro a seguito degli eventi risulta inclinato verso il centro del canale.</p> <p>Facendo seguito ad un'analisi storico documentale del sito, è stato necessario predisporre una serie di verifiche ed indagini al fine di mitigare il rischio di ritrovamento di ordigni bellici da effettuarsi preliminarmente ad un qualsiasi tipo di intervento. Si è così proceduto ad una prima bonifica bellica puntuale che ha consentito l'effettuazione di una serie di indagini geologico-tecniche per la caratterizzazione dei terreni. A tale indagine ha fatto seguito una serie di verifiche ed approfondimenti della bonifica bellica mirati sulla zona a mare prospiciente il palancolato oggetto di intervento, che si sono conclusi con l'attestato di conformità rilasciato dal comando logistico della marina militare – 5° ufficio bonifiche subacquee ordigni bellici - in data 21/11/2018 nostro protocollo 14903/18 dd.22/11/2018.</p> <p>Sulla base di quanto sopra esposto si evince che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– l'instabilità del tratto di sponda del canale Valentinis genera un potenziale pericolo per il transito e la pubblica incolumità, per i servizi di attracco che ivi si svolgono, nonché per la navigazione dei natanti lungo il canale in prossimità della banchina stessa, in quanto sussiste il rischio di un cedimento, anche improvviso. Il crollo porterebbe altresì portare al danneggiamento della rete di media tensione che costituisce un'infrastruttura cardine per la distribuzione dell'energia elettrica in parte della città;</li> <li>– un'ulteriore evoluzione negativa delle situazioni di dissesto sopra descritte è altamente probabile, soprattutto in concomitanza di eventi atmosferici anche di media intensità, tipici della stagione invernale e primaverile che favoriscono con escursioni di marea importanti ed il moto ondosso l'azione delle acque pregiudicando la stabilità del corpo spondale;</li> <li>– risulta indispensabile intervenire con somma urgenza ed indifferibilità in comune di Monfalcone, ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, prima parte, e articolo 11, primo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, per la messa in sicurezza del tratto di sponda sinistra del Canale Valentinis.</li> <li>– qualora le attività tecniche non risultino compatibili con la mole di lavoro gravante sul personale tecnico della Protezione civile della Regione, impegnato in eventuali altre attività, è necessario individuare con celerità i professionisti esterni, con idonee caratteristiche, che consentano di procedere con le attività decretate in tempi congrui rispetto alla situazione di pericolo per l'incolumità pubblica per il cedimento strutturale di un tratto della banchina-sponda sx. del Canale Valentinis in comune di Monfalcone (GO) e per la messa in sicurezza della stessa.</li> </ul>
--	--

<b>Riferimenti normativi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> L.R. 31 dicembre 1986, n. 64, recante: "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli: <ul style="list-style-type: none"> <li>– 9, secondo comma;</li> <li>– 11, primo comma, che prevede che all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 4, lett. a) della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, per i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse, determinate da calamità naturali ovvero da situazioni tali da far ritenere altamente probabile il verificarsi di una calamità naturale, si provvede secondo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 9 della l.r. n. 64/1986;</li> <li>– 33, come modificato dall'art. 13, comma 16, della l.r. 14 agosto 2008, n. 9.</li> </ul> </li> <li><b>2.</b> L.R. 31 maggio 2002, n. 14, recante "Disciplina organica dei lavori pubblici".</li> <li><b>3.</b> D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici".</li> <li><b>4.</b> L.R. 08 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale".</li> <li><b>5.</b> legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.</li> <li><b>6.</b> art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.</li> <li><b>7.</b> O.C.D.P.C. 555/2018 ed in particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>– articolo 1, comma 1 di nomina dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile della regione quale Commissario delegato;</li> <li>– articolo 1, comma 2, con il quale il Commissario può avvalersi della Protezione civile della Regione per l'espletamento delle attività dell'ordinanza medesima.</li> </ul> </li> </ol>
------------------------------	---

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE  
ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

dott. Riccardo Riccardi

L'ISTRUTTORE:GIGANTE FURIO